

Riunione del 2.12.2010

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Anselmo Carlevaro

CAF 4/2010/11 - Appello del C.U.S Pisa avverso la delibera della CTA affissa all'albo il 14.10.2010 (scioglimento del vincolo dell'atleta Pietro Giannuzzi e riconoscimento di un indennizzo pari a € 3.350,00 a favore del sodalizio).

La CAF

letti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

- il dettato regolamentare (cfr. il combinato disposto degli artt. 91 e 93 n. 2 R.Giur.) subordina l'ammissibilità dell'impugnazione al versamento della relativa tassa (pari - pacificamente - a € 260,00 per il procedimento dinanzi alla C.A.F.) ed esige che la ricevuta del pagamento sia allegata al ricorso a pena di improcedibilità
- alla luce di tale ultima condizione, deve ritenersi che le medesime norme, nell'escludere qualsivoglia sanatoria postuma per l'ipotesi di omesso e/o insufficiente versamento entro il termine di scadenza, coincidente con l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso, sanciscano il principio in base al quale il pagamento della tassa nella misura dovuta - vera e propria condizione di procedibilità dell'appello - deve essere effettuato in momento antecedente o contemporaneo all'inoltro del ricorso
- nella fattispecie, al momento in cui l'atto è stato affidato al servizio postale (in data 25.10.2010, ultimo giorno utile ex art. 92 n. 1 R. Giur) il sodalizio appellante aveva versato la tassa in misura insufficiente, come si evince dal documento allegato sub 2, rubricato in ricorso quale "*Attestazione di pagamento di tassa ricorso (€ 150,00)*", salvo poi corrispondere la differenza di € 110,00 ma solo il 29.10.2010, ovvero n. quattro giorni dopo la scadenza del termine ultimo come sopra individuato

- il versamento della tassa in misura insufficiente e l'inevitabile mancata allegazione della ricevuta al ricorso equivale a mancato pagamento della tassa stessa, con quanto ne consegue in ordine all'improcedibilità del gravame ai sensi della normativa citata

P.Q.M.

Dichiara l'appello improcedibile.

Dispone restituirsi tutte le somme erroneamente e/o tardivamente versate a titolo di tassa ricorsi.

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 14.01.2011